



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali, provinciali e comunali **2008**



Operazioni degli Uffici
elettorali di sezione



Sommario

Premessa	7
Avvertenza.....	8
L'Ufficio elettorale di sezione.....	9
1. Composizione dell'Ufficio.....	9
2. Obbligatorietà dell'incarico. Sanzioni	9
Il presidente.....	9
3. Nomina e sostituzione.....	9
4. Funzioni	9
5. Poteri del presidente	9
Il vicepresidente	10
Gli scrutatori	10
6. Nomina e sostituzione.....	10
7. Funzioni	11
Il segretario.....	11
8. Nomina e sostituzione.....	11
9. Funzioni	11
I rappresentanti delle liste e dei gruppi dei candidati	11
10. Designazione per le elezioni regionali.....	11
11. Designazione per le elezioni provinciali	12
12. Designazione per le elezioni comunali	13
13. Requisiti.....	13
14. Facoltà.....	13
15. Sanzioni	14
Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione	14
16. Sezione ospedaliera	14
17. Seggio speciale	14
18. Compiti del Seggio speciale.....	14
19. Ufficio distaccato.....	15
Raccolta del voto a domicilio (voto domiciliare).....	15
Le operazioni preliminari alla votazione	16
Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio	16
20. Consegna del materiale elettorale	16
21. Elenchi di particolari categorie di elettori	16
22. Arredamento della sala	17
Insediamento dell'Ufficio	18
23. Costituzione dell'Ufficio	18
24. Accesso alla sala della votazione.....	18
Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione.....	19
25. Aggiornamento delle liste della sezione.....	19
26. Elettori assegnati alla sezione	19
Le operazioni di autenticazione delle schede.....	20
Rinvio delle operazioni e custodia della sala.....	21
Le operazioni di votazione	22
Le operazioni preliminari alla votazione	22
27. Ricostituzione dell'Ufficio.....	22
28. Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale	22
Le operazioni di votazione	22
29. Elettori che votano nella sezione.....	22

30. Ammissione degli elettori al voto	23
31. Espressione del voto	24
32. Sospensione e rinvio della votazione	24
33. Chiusura della votazione.....	25
Casi particolari nel corso della votazione.....	25
34. Allontanamento di elettori dalle cabine	25
35. Schede deteriorate.....	25
36. Schede prive del bollo	26
37. Elettore che non restituisce la scheda o la matita	26
38. Elettore che non vota nella cabina	26
39. Voto assistito.....	26
40. Elettori non deambulanti.....	27
41. Elettori che votano in base a sentenza o attestazione.....	27
42. Elettori di cui all'articolo 48, del t. u. 361/1957	28
43. Voto dei militari.....	28
44. Voto dei naviganti (marittimi e aviatori)	28
Modalità per la raccolta del voto degli elettori degenti	29
45. Votazione nelle Sezioni ospedaliere	29
46. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto	29
Modalità per la raccolta del voto degli elettori detenuti	30
Modalità per la raccolta del voto domiciliare.....	31
Le operazioni di scrutinio	32
Le operazioni preliminari allo scrutinio.....	32
47. Corrispondenza del numero dei votanti con il numero delle tessere elettorali	32
48. Formazione delle buste contenenti le liste e i registri.....	33
49. Corrispondenza del numero delle schede autenticate residue con il numero dei non votanti.....	33
50. Buste contenenti le schede residue.....	34
51. Rinvio dello scrutinio.....	34
Le operazioni di scrutinio.....	34
52. Inizio dello scrutinio.....	34
53. Modalità dello scrutinio.....	34
Lo scrutinio relativo alle elezioni regionali.....	36
54. Schede bianche	36
55. Casi di nullità.....	36
56. Voti contestati.....	39
57. Controllo dello scrutinio.....	40
58. Risultato dello scrutinio	40
59. Formazione e invio delle buste	41
Lo scrutinio relativo alle elezioni provinciali	42
60. Schede bianche	42
61. Casi di nullità.....	42
62. Voti contestati.....	44
63. Controllo dello scrutinio.....	45
64. Risultato dello scrutinio	45
65. Formazione e invio delle buste	46
Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali	47
66. Schede bianche	47
67. Casi di nullità.....	47
68. Voti contestati.....	50

69. Controllo dello scrutinio.....	51
70. Risultato dello scrutinio	51
71. Formazione e invio delle buste	51
72. Riconsegna del materiale.....	52
Le operazioni di ballottaggio.....	53
73. Il ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia.....	53
74. Il ballottaggio per l'elezione del sindaco.....	53
Principali sanzioni.....	54
Sanzioni relative alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	54
Azione penale	54
Allegato A	55
Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione	55
Elezioni regionali	55
Elezioni provinciali.....	56
Elezioni comunali.....	57
Allegato B	58
Modalità di espressione del voto	58
Elezioni regionali	58
Elezioni provinciali.....	60
Elezioni comunali.....	61
Allegato C	63
Esempi di espressione del voto	63
Elezioni regionali	63
Elezioni provinciali.....	75
Elezioni comunali nei comunicon popolazione superiore a 15.000 abitanti	82
Elezioni comunali nei comunicon popolazione sino a 15.000 abitanti	94

Premessa

Le elezioni regionali sono disciplinate dalla legge regionale statutaria 1° marzo 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*).

Mentre la legge regionale statutaria 17/2007 si occupa di disciplinare gli aspetti sostanziali del sistema elettorale (elezione diretta del Presidente e del Consiglio nonché i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi), viene rinviata alla legislazione regionale ordinaria la disciplina specifica, di dettaglio, del procedimento elettorale.

Con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore ha disciplinato in modo organico e dettagliato le diverse fasi del procedimento elettorale nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali, completando il disegno avviato con la legge statutaria.

Il nuovo corpo normativo assume, di fatto, il carattere di un *t. u.* delle disposizioni regionali in materia di procedimento elettorale. Sono state riunite, infatti, in un unico provvedimento le disposizioni concernenti: il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, l'informatizzazione delle operazioni elettorali, la propaganda elettorale e il regime delle spese. In questo modo, il legislatore regionale ha inteso sia limitare i rinvii alla normativa statale, nel presupposto che un loro uso eccessivo renda confuso e frammentato il quadro normativo di riferimento, sia adottare una disciplina destinata, in prospettiva, a rappresentare un contesto di riferimento per tutti i procedimenti elettorali di competenza regionale.

Le disposizioni normative dello Stato, in materia elettorale, continuano a trovare limitate applicazioni, soprattutto per regolare attività rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della legislazione statale (modalità di nomina dei componenti degli uffici elettorali, poteri dei presidenti di seggio in materia di ordine pubblico, tessera elettorale, sanzioni penali), e per regolare lo svolgimento contemporaneo di elezioni regionali o amministrative con le elezioni politiche o europee. Le operazioni di votazione e le modalità dello scrutinio risultano invece compiutamente disciplinate dalle nuove disposizioni regionali.

Il turno elettorale di **domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008** contempla il contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative con le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Proprio questa eventualità richiede il rinvio alle norme dello Stato per disciplinare gli aspetti comuni del procedimento elettorale, in particolare, le fasi di costituzione e di funzionamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Le presenti istruzioni si riferiscono al procedimento relativo alle elezioni regionali, provinciali e comunali. Sono redatte con lo scopo di agevolare gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di loro esclusiva competenza, prestando attenzione, in particolare, agli argomenti che, più direttamente, riguardano la compilazione del verbale, in considerazione dell'importanza che tale atto riveste nell'ambito del procedimento elettorale.

Vale la pena di ricordare, infatti, che il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione costituisce un atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata e che i dati in esso contenuti, relativi ai risultati dello scrutinio, costituiscono gli elementi in base ai quali gli uffici competenti attribuiscono i seggi e proclamano gli eletti.

Avvertenza

Le citazioni normative si riferiscono sempre al testo vigente, anche se non vengono espressamente indicate le varie modifiche.

L'Ufficio elettorale di sezione

In ogni sezione è costituito un Ufficio elettorale (di seguito, "Ufficio") composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – di seguito "t. u. 361/1957").

L'Ufficio non è un collegio perfetto in quanto può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti (articolo 45, quinto comma del t. u. 361/1957).

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (articolo 40, terzo comma, del t. u. 361/1957). Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo (articolo 112 del t. u. 361/1957).

Il presidente, lo scrutatore, il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni (articolo 108 del t. u. 361/1957).

Il presidente

La nomina dei presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'appello di Trieste entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione (articolo 35, primo comma, del t. u. 361/1957), nei modi previsti dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

Se il presidente designato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco del comune, dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato, e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente secondo la procedura ordinaria. Se i tempi a disposizione non consentono la sostituzione nei modi ordinari, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 53/1990 o, in via residuale, designando un elettore del comune (articolo 35, quinto comma, del t. u. 361/1957). Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati (articolo 66, primo comma, del t. u. 361/1957), nonché sull'attribuzione provvisoria dei voti contestati (articolo 71, primo comma, numero 2 del t. u. 361/1957).

Inoltre, il presidente:

- a) dispone degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato (articolo 44, primo comma, del t. u. 361/1957);
- b) può richiedere l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua

1. Composizione dell'Ufficio

2. Obbligatorietà dell'incarico. Sanzioni

3. Nomina e sostituzione

4. Funzioni

5. Poteri del presidente

- opposizione, soltanto in caso di disordini nel locale in cui si vota o nelle vicinanze (articolo 44, terzo comma, del t. u. 361/1957);
- c) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio notificati dagli ufficiali giudiziari, che a tal fine possono entrare nella sala della votazione in qualsiasi momento (articolo 44, quarto comma, del t. u. 361/1957);
 - d) può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori lo richiedono, disporre l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni, degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
 - e) avanza tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperarvi, anche per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti, anche nelle strade adiacenti (articolo 44, sesto comma, del t. u. 361/1957);
 - f) quando ritiene che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone con ordinanza motivata, sentiti gli scrutatori, che gli elettori che hanno già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (articolo 44, settimo comma, del t. u. 361/1957);
 - g) dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto (articolo 44, ottavo comma, del t. u. 361/1957);
 - h) può, sentiti gli scrutatori, allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni (articolo 26, secondo comma, del t. u. 361/1957)
 - i) provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie ad impedire l'accesso (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957).

Il vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente tra gli scrutatori, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei sopraggiunti dopo l'insediamento dell'Ufficio (articolo 40, secondo comma, del t. u. 361/1957).

Gli scrutatori

6. Nomina e sostituzione

Gli scrutatori, così come il presidente, sono nominati ai sensi della normativa statale. La nomina compete alla Commissione elettorale comunale, nei modi previsti dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Se, all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, uno o più scrutatori non sono presenti, il presidente chiede al sindaco di nominarne altri in loro sostituzione, fra quelli compresi nella graduatoria per le sostituzioni, formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 95/1989.

Ad avvenuta sostituzione, la composizione dell'Ufficio resta invariata per tutta la durata delle elezioni, anche se nel frattempo si sono presentate le persone originariamente designate.

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori, coadiuvano il presidente nelle operazioni di scrutinio;
- b) provvedono al recapito delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- c) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati (articolo 66, primo comma, del t. u. 361/1957), nonché sull'attribuzione provvisoria dei voti contestati (articolo 71, primo comma, del t. u. 361/1957). Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
- d) esprimono parere nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente.

7. Funzioni

Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado (articolo 2, comma 1, della legge 53/1990).

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando, accompagnato dal segretario, si reca a raccogliere il voto degli elettori degenti, detenuti o degli elettori affetti da gravi infermità per i quali è ammesso il voto domiciliare.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio. In particolare, provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali e alla preparazione delle buste.

8. Nomina e sostituzione

9. Funzioni

I rappresentanti delle liste e dei gruppi dei candidati

I delegati delle liste circoscrizionali, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con dichiarazione scritta e autenticata, possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente (articolo 12, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007).

Le designazioni dei rappresentanti sono consegnate, entro il venerdì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Le designazioni possono anche essere consegnate direttamente ai presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 12, comma 4, della legge regionale 28/2007).

La segreteria del comune o i presidenti dei singoli Uffici verificano la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nell'atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature o dalle

10. Designazione per le elezioni regionali

persone dagli stessi espressamente autorizzate (articoli 17, comma 9, e 18, comma 1, lettera e, della legge regionale 28/2007). A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali;

- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati o delle persone autorizzate deve essere autenticata da: consiglieri regionali, notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 5, comma 1; articolo 23, comma 7, della legge regionale 28/2007);
- c) l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (articolo 5, comma 2, della legge regionale 28/2007);
- d) i soggetti designati quali rappresentanti di lista devono essere elettori di un comune della circoscrizione elettorale (articolo 12, comma 2, della legge regionale 28/2007).

11. Designazione per le elezioni provinciali

I delegati dei gruppi di candidati, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti del rispettivo gruppo, uno effettivo e uno supplente (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951).

Le designazioni dei rappresentanti sono consegnate, entro il venerdì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Le designazioni possono anche essere consegnate direttamente ai presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – di seguito "t. u. 570/1960").

La segreteria del comune o i presidenti dei singoli Uffici verificano la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature o dalle persone dagli stessi espressamente autorizzate. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato l'elenco dei delegati;
- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati o delle persone autorizzate deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990);
- c) l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, com-

ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

- d) i soggetti designati quali rappresentanti dei gruppi di candidati devono essere elettori di un comune della provincia (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente (articolo 32, nono comma, n. 4, del t. u. 570/1960; articolo 16, comma 3, della legge 53/1990).

Le designazioni dei rappresentanti sono consegnate, entro il venerdì precedente la votazione, alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici. Le designazioni possono anche essere consegnate direttamente ai presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, secondo comma, del t. u. 570/1960).

La segreteria del comune o i presidenti dei singoli Uffici verificano la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato l'elenco dei delegati;
- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990);
- c) l'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- d) i soggetti designati quali rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I rappresentanti non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei modi indicati.

I rappresentanti effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni sedendo al tavolo dell'Ufficio e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni;
- b) possono firmare le strisce di chiusura dell'urna e la busta contenente gli atti della votazione;

12. Designazione per le elezioni comunali

13. Requisiti

14. Facoltà

- c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono;
- d) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo.

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

Per i reati commessi nei confronti dei rappresentanti si procede con giudizio direttissimo (articolo 112 del t. u. 361/1957).

15. Sanzioni

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (articolo 104, sesto comma, del t. u. 361/1957).

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione

16. Sezione ospedaliera

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita, ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale (Sezione ospedaliera) presso la quale è costituito un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici di sezione (articolo 51, del t. u. 361/1957).

17. Seggio speciale

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dal Seggio speciale (articolo 9, della legge 136/1976).

Il Seggio speciale viene istituito anche presso le sezioni nella cui circoscrizione esistono istituti di detenzione e presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto.

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e con le modalità previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori (articolo 9, comma 3, della legge 136/1976).

La costituzione del Seggio speciale è effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti eventualmente assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti con riferimento all'Ufficio di sezione.

18. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale procede alla raccolta del voto degli elettori degenti e detenuti durante le ore in cui è aperta la votazione (articolo 9, comma 1, della legge 136/1976). È opportuno che il presidente del Seggio speciale si accordi con la direzione del luogo di cura o di detenzione per fissare il giorno e l'ora in cui la raccolta del voto sarà effettuata.

Alle operazioni del Seggio speciale possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione (articolo 9, comma 4, della legge 136/1976).

I compiti del Seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura o di detenzione (articolo 9, comma 7, della legge 136/1976). Nessun altro compito può essere attribuito al presidente e agli scrutatori del Seggio specia-

le i quali, in particolare, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dal cosiddetto Ufficio distaccato, composto dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, da uno degli scrutatori e dal segretario (articolo 53, del t. u. 361/1957).

19. Ufficio distaccato

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto degli elettori degenti durante le ore in cui è aperta la votazione. È opportuno che il presidente si accordi con la direzione sanitaria per fissare il giorno e l'ora in cui la raccolta del voto sarà effettuata. Durante l'assenza del presidente e del segretario le funzioni di presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Alle operazioni dell'Ufficio distaccato possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione.

Raccolta del voto a domicilio (voto domiciliare)

L'Ufficio distaccato procede anche alla raccolta del voto degli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (articolo 1, del decreto legge 1/2006). È opportuno che il presidente decida preventivamente l'orario in cui procederà alla raccolta del voto domiciliare, preavvisando gli interessati tramite il comune. Alle operazioni di raccolta del voto domiciliare possono assistere i rappresentanti designati presso la sezione.

Le operazioni preliminari alla votazione

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio

20. Consegna del materiale elettorale

Il sabato che precede la votazione, prima dell'insediamento dell'Ufficio, il sindaco fa consegnare a ciascun presidente (articolo 30, del t. u. 361/1957):

- a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione. Alle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione viene consegnato un secondo bollo, che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la timbratura delle tessere elettorali degli elettori degenti o detenuti. Inoltre, alle sezioni che devono effettuare la raccolta del voto domiciliare viene consegnato un apposito bollo, anche questo da utilizzare per la timbratura delle tessere elettorali degli elettori che votano a domicilio;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale. Eventualmente, **per le sole elezioni comunali, la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea** che hanno chiesto di votare (articolo 2 del decreto legislativo 197/1996);
- c) tre copie del manifesto delle candidature (per ciascuna elezione), da affiggere nella sala della votazione;
- d) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori;
- e) gli elenchi dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni già presentate alla segreteria del comune;
- f) le scatole sigillate contenenti le schede di votazione;
- g) le urne destinate a contenere le schede votate;
- h) le matite copiative, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria.

Il presidente dell'Ufficio controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala al sindaco eventuali carenze o inconvenienti. Per quanto riguarda gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni, è opportuno controllare di aver ricevuto le prescritte tabelle di scrutinio.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

21. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco (articolo 32-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 – di seguito "t. u. 2223/1967");
- c) elettori che non possono votare nella sezione perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- d) elettori residenti all'estero;

- e) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni;
- f) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- g) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 32, primo comma, nn. 2 e 3, del t. u. 223/1967);
- h) elettori degenti o detenuti, iscritti nelle liste della sezione, che hanno dichiarato di voler votare, rispettivamente, nel luogo di cura dove sono degenti o nel luogo di detenzione (articolo 51, secondo comma, del t. u. 361/1957; articolo 8 della legge 136/1976). Alle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione viene di norma consegnato anche l'elenco degli elettori degenti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune o in altri comuni della Regione, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione;
- i) elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali che hanno dichiarato di voler votare presso la propria dimora (articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1/2006). Secondo i casi, sono consegnati i seguenti distinti elenchi (articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1/2006):
 - 1) elettori che votano a domicilio nella stessa sezione elettorale di iscrizione;
 - 2) elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione;
 - 3) elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione;
- l) naviganti (marittimi e aviatori), iscritti nelle liste della sezione, che hanno dichiarato di voler votare in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco (articolo 50, secondo comma, del t. u. 361/1957).

Il presidente controlla l'arredamento della sala della votazione, verificando in particolare che siano rispettati i seguenti requisiti:

22. Arredamento della sala

a) urna

l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti (articolo 42, quarto comma, del t. u. 361/1957);

b) cabine per l'espressione del voto

in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap (articolo 42, quinto comma, del t. u. 361/1957).

Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala. Le porte e le finestre che eventualmente si trovano nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse per impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno (articolo 42, quinto e sesto comma, del t. u. 361/1957);

c) liste e manifesti da affiggere nella sala

all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, i manifesti delle candi-

dature (articolo 2, comma 1, della legge 15/1991);

d) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni si protraggono anche nelle ore notturne;

e) sala priva di barriere architettoniche

nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifestodelle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni(articolo 2, comma 1, della legge 15/1991). Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80.

In alternativa, è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito di ripari (articolo 2, comma 3, legge 15/1991).

La sezione è segnalata con il simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, dei detenuti e, nella Sezione ospedaliera, dei degenti impossibilitati ad accedere alle cabine.

Insediamiento dell'Ufficio

23. Costituzione dell'Ufficio

Alle ore 16.00 del sabato il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori (articolo 41 del t. u. 361/1957), fra i quali sceglie il vicepresidente. Il presidente, inoltre, chiama ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti.

Contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio di sezione si costituisce, eventualmente, il Seggio speciale.

24. Accesso alla sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione (articolo 43, primo comma, del t. u. 361/1957).

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendosi per il tempo strettamente necessario (articolo 42, terzo comma, del t. u. 361/1957).

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;

- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Il presidente, prima di accertare il numero degli elettori assegnati alla sezione, aggiorna le relative liste effettuando, accanto ai nominativi degli elettori compresi negli elenchi di cui al paragrafo **21.**, le necessarie annotazioni.

25. Aggiornamento delle liste della sezione

Per quanto riguarda gli elettori degenti o detenuti, nelle liste della sezione si provvede:

- 1) ad annotare, accanto ai nominativi degli elettori degenti o detenuti, la particolare modalità di raccolta del voto;
- 2) a depennare dalle liste i nominativi degli elettori degenti o detenuti il cui voto verrà raccolto nel luogo di cura o di detenzione situato nella circoscrizione di un'altra sezione del comune o in altro comune della Regione.

Per quanto riguarda gli elettori ammessi al voto domiciliare, nelle liste della sezione si provvede:

- 1) ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione il cui voto sarà raccolto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- 2) a depennare dalle liste i nominativi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto in altra sezione del comune o in altro comune della Regione;
- 3) ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione del comune o in altro comune della Regione, il cui voto sarà raccolto a cura della sezione.

Successivamente, il presidente accerta, distintamente per ciascun tipo di sezione, il numero degli elettori assegnati alla sezione (articolo 45, comma 1, del t. u. 361/1957), quale risulta dalle liste della sezione aggiornate ai sensi del paragrafo **25.**

26. Elettori assegnati alla sezione

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati, devono essere considerati anche gli elettori iscritti in altre sezioni del comune o, **con riferimento alle elezioni regionali e provinciali**, in altri comuni della Regione o della provincia, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione. Il numero di tali elettori risulta dagli elenchi di norma consegnati ai presidenti insieme all'altro materiale necessario per le operazioni dell'Ufficio (paragrafo **21.**, lettera h, ultimo periodo).

Analogamente, nelle sezioni che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare, per determinare il numero degli elettori assegnati, devono essere considerati anche gli elettori iscritti in altre sezioni del comune o, **con riferimento alle elezioni regionali e provinciali**, in altri comuni della Regione o della provincia, che hanno dichiarato di voler votare presso l'abitazione in cui dimorano, aggiunti in calce alle liste della sezione.

Le operazioni di autenticazione delle schede

In caso di contemporaneità di elezioni, le seguenti operazioni vengono svolte iniziando dall'autenticazione delle schede relative alle elezioni regionali e proseguendo con l'autenticazione per le elezioni provinciali e comunali.

Il presidente constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero indicato sul bollo (articolo 45, del t. u. 361/1957).

In questa fase, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Successivamente, il presidente, constatata l'integrità della scatola contenente le schede di votazione, la apre e verifica la regolarità delle schede. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva comunicazione al Servizio elettorale della Regione.

ATTENZIONE

l'autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione (articolo 27, comma 3, lettera d, della legge regionale 28/2007).

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, determinato ai sensi del paragrafo **26.**

Durante le operazioni di autenticazione **nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala** (articolo 45, quinto comma, del t. u. 361/1957).

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Le schede autenticate sono raccolte nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione; quelle non autenticate sono conservate in buste distinte per tipo di elezione.

Le scatole e le buste vengono chiuse e sulla chiusura sono apposte le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

Rinvio delle operazioni e custodia della sala

Il presidente raccoglie nelle apposite buste (*Busta 1 R, Busta 1 P, Busta 1 C, Busta 1 PC*) gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sulla chiusura delle buste vengono apposti il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti e degli elettori presenti che lo richiedono.

Successivamente, il presidente rinvia le operazioni alla mattina del giorno successivo, ad un'ora tale da consentire l'inizio della votazione alle ore 8.00 (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957).

Provvede, quindi, alla chiusura della sala adottando le misure necessarie ad impedire che qualcuno possa entrare (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957). A tal fine, gli accessi e le aperture della sala vengono chiusi con strisce di carta, firmate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e si accorda con la Forza pubblica per la vigilanza esterna (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957).

Le operazioni di votazione

Le operazioni preliminari alla votazione

27. Ricostituzione dell'Ufficio

Nella giornata di domenica, all'ora stabilita, il presidente ricostituisce l'Ufficio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. Si ricorda che l'Ufficio può iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti, oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora, eventualmente, viene ricostituito il Seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti prendendo atto, prima dell'inizio delle operazioni di voto, dei nominativi dei rappresentanti che non gli sono già stati comunicati nel pomeriggio del sabato.

28. Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale

Nelle Sezioni ospedaliere con ricoverati impossibilitati ad accedere alle cabine e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva, il presidente dell'Ufficio consegna al presidente del Seggio speciale il materiale e le schede autenticate per la votazione degli elettori degenti o detenuti, annotando nel verbale il numero di schede consegnate.

Le operazioni di votazione

Il presidente alle ore 8.00 dichiara aperta la votazione (articolo 46, primo e terzo comma, del t. u. 361/1957). L'ora di inizio è indicata nel verbale.

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto (articolo 55, primo comma, del t. u. 361/1957).

Gli elettori sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (articolo 57, primo comma, del t. u. 361/1957).

Il presidente può, in caso di affollamento, far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, in modo da regolare l'accesso degli elettori. Può, inoltre, consentire la precedenza al sindaco, ai funzionari di P. S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nei giorni della votazione.

29. Elettori che votano nella sezione

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste della sezione;
- b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello (articolo 47, secondo comma, del t. u. 361/1957) ovvero ad attestazione del sindaco (articolo 32-bis del t. u. 223/1967). Tali elettori sono ammessi a votare nella sezione elettorale indicata dal sindaco;
- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori, se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 1, comma 1, della legge 15/1991).

Inoltre, fermo restando che per votare per le elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore deve essere iscritto rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della regione, della provincia o del comune, sono ammessi a votare nella sezione anche:

- a) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico (articolo 48, primo comma, del t. u. 361/1957);
- b) i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 49, primo comma, del t. u. 361/1957). Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;
- c) i naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (articolo 50, primo comma, del t. u. 361/1957).

Per essere ammessi al voto, gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

30. Ammissione degli elettori al voto

L'identificazione avviene (articolo 57, primo e secondo comma, del t. u. 361/1957):

a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

b) **per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957);

c) **per attestazione di altro elettore del comune**, previamente identificato.

L'elettore che attesta è da considerare identificato anche in quanto già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c, il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957).

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente (articolo 57, settimo comma e articolo 66 del t. u. 361/1957).

Nell'apposita colonna delle liste di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma (articolo 57, sesto comma, del t. u. 361/1957). Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione dell'elettore che attesta il falso, accanto alla firma dello stesso il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente con segni la scheda, imprime sull'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della sezione e la data ed annota il numero della tessera nell'apposito registro (articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – di seguito "d.P.R. 299/2000").

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta manifestazione di voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione. Nell'apposito paragrafo del verbale viene presa nota del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione.

31. Espressione del voto

È opportuno che il presidente, più volte nel corso della votazione, astenendosi da qualsiasi esemplificazione, descriva le diverse modalità di espressione del voto previste dalla disciplina vigente ¹.

È inoltre opportuno ricordare agli elettori, anche mediante affissione di avvisi scritti nella sala della votazione, che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa (articolo 58, terzo comma, del t. u. 361/1957).

Quando una scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina (articolo 58, terzo comma, del t. u. 361/1957).

Il presidente verifica l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna (articolo 58, terzo comma, del t. u. 361/1957).

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna delle liste di sezione (articolo 58, quarto comma, del t. u. 361/1957).

Chiunque impedisce all'elettore di entrare nella cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (articolo 111 del t. u. 361/1957).

32. Sospensione e rinvio della votazione

Le operazioni di voto nella giornata di domenica proseguono fino alle ore 22.00 (articolo 64, primo comma, del t. u. 361/1957); se a tale ora sono presenti nei locali del seggio elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 64, primo comma, del t. u. 361/1957).

Il presidente dà atto nel verbale del numero di elettori che hanno votato nella giornata di domenica.

Successivamente, il presidente (articolo 64, secondo comma, del t. u. 361/1957):

- a) chiude le urne contenenti le schede votate e le scatole contenenti le schede autenticate;
- b) raccoglie nelle apposite buste (*Busta 1 R, Busta 1 P, Busta 1 C, Busta 1 PC*) gli

¹ Si veda l'allegato B "Modalità di espressione del voto".

- atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere;
- c) appone la propria firma sulla chiusura delle urne, delle scatole e delle buste;
 - d) si assicura che sulla chiusura delle urne, delle scatole e delle buste vengano apposti il bollo della sezione e le firme di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti e degli elettori presenti che lo richiedono;
 - e) rinvia le operazioni di votazione alle ore 07.00 del lunedì.

Queste operazioni sono eseguite nell'ordine indicato dandone atto nel verbale.

Il presidente procede alla chiusura della sala adottando le misure necessarie ad impedire che qualcuno possa entrare (articolo 64, terzo comma, del t. u. 361/1957). A tal fine, gli accessi e le aperture della sala vengono chiusi con strisce di carta, firmate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e si accorda con la Forza pubblica per la vigilanza esterna (articolo 64, quarto comma, del t. u. 361/1957).

Nella giornata di lunedì, all'ora stabilita, il presidente, verificata l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e ricostituito l'Ufficio, alle ore 7.00 dichiara aperta la votazione (articolo 64-bis, del t. u. 361/1957).

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15.00. A tale ora, se non sono presenti nei locali del seggio elettori che non hanno ancora votato, il presidente dichiara chiusa la votazione (articolo 64-bis, del t. u. 361/1957).

33. Chiusura della votazione

Casi particolari nel corso della votazione

I casi particolari che si verificano nel corso della votazione devono essere verbalizzati nei corrispondenti paragrafi del verbale, secondo i casi, con l'indicazione del giorno (domenica o lunedì) in cui la circostanza si è verificata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli elettori che a suo giudizio indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda (articolo 44, ottavo comma, del t. u. 361/1957).

34. Allontanamento di elettori dalle cabine

Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*», la firma del presidente e di uno scrutatore. La scheda è inserita nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta 5/a R*, *Busta 5/bis P*, *Busta 5/bis C*, *Busta 7/bis PC* e *9/bis PC*) e viene sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione; lo stesso è riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

Se l'elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso la deteriora, la restituisce al presidente (articolo 63, primo comma, del t. u. 361/1957).

35. Schede deteriorate

Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*scheda deteriorata*», la firma del presidente e di uno scrutatore. La scheda è inserita nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta 5/a R*, *Busta 5/bis P*, *Busta 5/bis C*, *Busta 7/bis PC* o *9/bis PC*).

Il presidente preleva una scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore, in sostituzione di quella deteriorata. Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, e nell'apposito paragrafo del verbale, viene presa nota della consegna all'elettore di una nuova seconda scheda.

36. Schede prive del bollo

Se un elettore restituisce una scheda priva del bollo della sezione sulla parte esterna, la scheda non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare (articolo 58, quinto comma, del t. u. 361/1957).

La scheda viene firmata dal presidente e da uno scrutatore e inserita nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta 5/a R*, *Busta 5/bis P*, *Busta 5/bis C*, *Busta 7/bis PC* e *9/bis PC*). Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, e nell'apposito paragrafo del verbale, viene presa nota della circostanza.

Il presidente valuterà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e in tale caso procedere alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, del t. u. 361/1957.

37. Elettore che non restituisce la scheda o la matita

Nel verbale viene presa nota degli elettori che non hanno restituito la scheda o la matita (articolo 58, quinto comma, del t. u. 361/1957). Analoga annotazione va fatta nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (articolo 110, primo comma del t. u. 361/1957). Il presidente segnala tali infrazioni appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

38. Elettore che non vota nella cabina

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente ritira la scheda, e l'elettore non è più riammesso a votare (articolo 62, primo comma, del t. u. 361/1957).

Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda ritirata*», la firma del presidente e di uno scrutatore; la scheda è inserita nella *Busta 5/a R*.

39. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità, e in generale gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (articolo 55, secondo comma, del t. u. 361/1957).

L'elettore può chiedere al comune nelle cui liste è iscritto l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, mediante apposizione sulla parte interna della tessera elettorale del timbro recante la sigla AVD. In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione.

Diversamente, se l'impedimento non è evidente, deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato medico, rilasciato immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari (articolo 56, del t. u. 361/1957).

Il certificato medico, da allegare al verbale, attesta che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore (articolo 56, secondo comma, del t. u. 361/1957).

Sono ammessi al voto assistito anche gli elettori che esibiscono il libretto nomi-

nativo rilasciato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore (articolo 55, quarto comma, del t. u. 361/1957);
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome (articolo 55, quinto comma, del t. u. 361/1957);
- c) prende nota nel verbale della modalità di votazione e del nome e cognome dell'accompagnatore (articolo 55, quinto comma, del t. u. 361/1957);
- d) annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, l'assolvimento della funzione di accompagnatore (articolo 11, comma 1, del d.P.R. 299/2000).

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche (articolo 1, della legge 15/1991).

40. Elettori non deambulanti

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) accerta che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche di attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda per i servizi sanitari, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fa annotare nel verbale le generalità dell'elettore, le modalità di identificazione e il nome e cognome del medico che ha rilasciato l'attestazione (articolo 1, comma 4, della legge 15/1991).

La documentazione esibita è allegata al verbale (articolo 1, comma 5, della legge 15/1991).

Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione (articolo 1, comma 4, della legge 15/1991).

La scheda consegnata all'elettore non deambulante iscritto nelle liste di una diversa sezione elettorale è sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori che si presentano a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello che li dichiara elettori del comune (articolo 47, secondo comma, del t. u. 361/1957) o in base ad attestazione del sindaco (articolo 7, del d.P.R. 299/2000):

41. Elettori che votano in base a sentenza o attestazione

- a) prende visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) annota nel verbale le generalità dell'elettore, le modalità di identificazione, gli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) appone sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato», la pro-

pria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione. La scheda consegnata è sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

42. Elettori di cui all'articolo 48, del t. u. 361/1957

I componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sede della sezione, sono aggiunti in calce alle liste della sezione. Nel verbale vengono annotate le generalità, le modalità di identificazione, il titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione (articolo 48, secondo comma, del t. u. 361/1957).

La scheda consegnata è sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

43. Voto dei militari

I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio (articolo 49, primo comma, del t. u. 361/1957).

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità, i comandanti di reparto attestano, con dichiarazione firmata e recante il bollo del reparto, che « il dipendente presta servizio nel (reparto), di stanza nel Comune di ». La dichiarazione viene esibita al seggio (Circolare Ministero dell'interno, 27 febbraio 2001, n. 11).

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, nella dichiarazione viene indicato il comune di distacco.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovano fuori della sede del Corpo, ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune in cui si trovano. In tal caso non occorre alcuna dichiarazione del comandante essendo sufficiente il foglio di licenza, o documento equivalente, già in possesso del militare.

Tali elettori sono iscritti in apposita lista aggiunta (articolo 49, secondo comma, del t. u. 361/1957) e possono votare in una qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza (articolo 49, secondo comma del t. u. 361/1957), previa esibizione della tessera elettorale.

La scheda consegnata all'elettore è sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

44. Voto dei naviganti (marittimi e aviatori)

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco possono richiedere di votare nel comune in cui si trovano (articolo 50, secondo comma, del t. u. 361/1957).

Per essere ammessi al voto devono esibire, insieme alla tessera elettorale:

- 1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza. Limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- 2) il certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova, attestante

l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Tali elettori sono iscritti nella stessa lista aggiunta utilizzata per i militari (articolo 50, terzo comma, del t. u. 361/1957) e possono votare in una qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza (articolo 49, secondo comma, del t. u. 361/1957), previa esibizione della tessera elettorale.

La scheda consegnata all'elettore è sostituita con un'altra prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate; la nuova scheda viene autenticata e riposta nella scatola insieme alle altre schede autenticate.

Modalità per la raccolta del voto degli elettori degenti

Fermo restando che per votare per le elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore deve essere iscritto rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della regione, della provincia o del comune, i degenti in ospedali e altri luoghi di cura², non essendo in grado di accedere alle sezioni, sono ammessi a votare nel luogo di cura (articolo 51, primo comma, del t. u. 361/1957).

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi, distinti per sezione, previsti dall'articolo 51, secondo comma, del t. u. 361/1957. L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Le operazioni di votazione nelle Sezioni ospedaliere si svolgono nei modi già descritti per gli ordinari Uffici di sezione.

Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione (articolo 52, secondo comma, del t. u. 361/1957).

Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale istituito presso la Sezione ospedaliera.

Le modalità con le quali l'Ufficio distaccato (paragrafo 19.) raccoglie il voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto sono analoghe a quelle con le quali il Seggio speciale (paragrafo 17.) raccoglie il voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto.

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti nel luogo di cura, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta Os/1 R*, *Busta Os/1 P*, *Busta Os/1 C*) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 21., lettera h, ultimo periodo, che voteranno nel luogo di cura, maggiorato del 10%.

45. Votazione nelle Sezioni ospedaliere

46. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto

² Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

Dopo l'espressione del voto le schede votate, chiuse nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta Os/2 R*, *Busta Os/2 P*, *Busta Os/2 C*) vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in buste distinte per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nell'apposita lista aggiunta. Viene utilizzata un'unica lista aggiunta anche quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura.

I numeri delle tessere elettorali degli elettori che votano nel luogo di cura vengono annotati negli appositi registri.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima sezione vengono compilati distinti verbali e distinti registri.

Modalità per la raccolta del voto degli elettori detenuti

Fermo restando che per votare per le elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore deve essere iscritto rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della regione, della provincia o del comune, i detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione (articolo 8, primo comma, della legge 136/1976).

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi, distinti per sezione, previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge 136/1976. L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 8, quarto comma, della legge 136/1976).

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione e di custodia preventiva, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti, presso il luogo di detenzione per raccogliere il voto degli elettori detenuti. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al paragrafo **46.**

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo **21.**, lettera h, ultimo periodo, maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite nelle apposite buste (secondo il tipo di elezione, rispettivamente *Busta D/1 R*, *Busta D/1 P*, *Busta D/1 C* e *Busta D/2 R*, *Busta D/2 P*, *Busta D/2 C*).

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di detenzione vengono registrati nell'apposita lista aggiunta. I numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

Modalità per la raccolta del voto domiciliare

Fermo restando che per votare per le elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore deve essere iscritto rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della regione, della provincia o del comune, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare presso la propria dimora (articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1).

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi, distinti per sezione, previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 1/2006. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nel giorno e nelle ore stabilite in accordo con gli interessati, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti che lo richiedono, al domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi predisposti dal comune. A fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate sono raccolte in buste distinte per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune). Presso l'Ufficio di sezione, le schede sono inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno effettivamente votato.

I nominativi degli elettori che votano a domicilio in una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alle liste della sezione; i numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni preliminari allo scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente effettua le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio distintamente per ciascuna elezione iniziando dalle elezioni regionali.

47. Corrispondenza del numero dei votanti con il numero delle tessere elettorali

Viene accertato il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (articolo 67, primo comma, numero 2, del t. u. 361/1957 – **paragrafo 23.** del verbale).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che risultano aver votato. Tale numero si ricava dalle liste elettorali della sezione nelle quali, accanto al nome di ciascun elettore che ha votato, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (articolo 67, primo comma, numero 2, del t. u. 361/1957);
- b) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione pur essendo iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste (articolo 1, comma 4, della legge 15/1991);
- c) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alle liste della sezione, degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco (articolo 47 del t. u. 361/1957; articolo 32-bis del t. u. 223/1967);
- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alle liste della sezione, dei componenti l'Ufficio, dei rappresentanti, degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, che hanno votato nella sezione (articolo 48, secondo comma, del t. u. 361/1957);
- e) il numero, risultante dalle iscrizioni nell'apposita lista aggiunta, dei militari delle Forze armate, degli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno votato nella sezione (articolo 49, quarto comma, del t. u. 361/1957);
- f) il numero, risultante dalle iscrizioni nell'apposita lista aggiunta, dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (articolo 50, terzo comma, del t. u. 361/1957);
- g) nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il numero, risultante dalle iscrizioni nelle apposite liste aggiunte, dei degenti e dei detenuti che hanno votato (articolo 51, terzo comma, del t. u. 361/1957);
- h) il numero degli elettori iscritti in calce alle liste della sezione che hanno espresso il voto al proprio domicilio, situato nell'ambito della circoscrizione della sezione (articolo 1 del decreto-legge 1/2006);
- i) **solo con riferimento alle elezioni comunali**, il numero dei cittadini dell'Unione europea ammessi a votare nella sezione ai sensi del decreto legislativo 197/1996;

Il numero complessivo dei votanti per ciascuna elezione, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie sopra indicate.

Successivamente, viene accertato il numero delle tessere elettorali annotate

negli appositi registri, considerando anche, eventualmente, i registri relativi agli elettori degenti o detenuti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali registrate, **umentato** del numero degli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, e che quindi non erano in possesso della tessera elettorale, e **diminuito** del numero degli elettori dei quali è stata registrata la tessera elettorale, ma che:

- hanno espressamente dichiarato di non votare per una elezione e non hanno quindi ritirato la relativa scheda di votazione;
- oppure, non hanno inserito la scheda di votazione nell'urna, pur avendola ricevuta ³,

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti per lo stesso tipo di elezione.

Ultimati tali accertamenti per tutte le elezioni, si procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e della busta contenente i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 67, primo comma, numero 2, del t. u. 361/1957).

Tutte le liste devono essere **firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori** ⁴.

Le buste, sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da almeno due scrutatori, vanno trasmesse, tramite il comune, prima di iniziare lo scrutinio, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale, competente per territorio.

Si procede, poi, distintamente per ciascuna elezione iniziando dalle elezioni regionali, alla seconda fase delle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio (articolo 67, primo comma, numero 3, del t. u. 361/1957 – **paragrafo 24.** del verbale).

Il Presidente conta le schede autenticate e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, **umentato** del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato ⁵, deve corrispondere al numero degli elettori (iscritti nelle liste della sezione; ammessi al voto domiciliare aggiunti in calce alle liste della sezione; degenti e detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione pur non essendo iscritti nelle liste della sezione; **per le sole elezioni comunali**, elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) che non hanno votato.

48. Formazione delle buste contenenti le liste e i registri

49. Corrispondenza del numero delle schede autenticate residue con il numero dei non votanti

³ Si tratta delle seguenti categorie di elettori:

- elettori che indugiavano artificiosamente nell'espressione del voto o che non hanno risposto all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda (paragrafo 14. del verbale);
- elettori che hanno riconsegnato una scheda senza il bollo della sezione o che non hanno riconsegnato la scheda (paragrafo 16. del verbale);
- elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di votare nella cabina (paragrafo 17. del verbale).

⁴ La vidimazione è una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste successiva alle operazioni di votazione.

⁵ Si tratta delle seguenti categorie di elettori:

- elettori che indugiavano artificiosamente nell'espressione del voto o che non hanno risposto all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda (paragrafo 14. del verbale);
- elettori che hanno riconsegnato una scheda senza il bollo della sezione o che non hanno riconsegnato la scheda (paragrafo 16. del verbale);
- elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di votare nella cabina (paragrafo 17. del verbale).

50. Buste contenenti le schede residue Effettuato anche questo controllo, si procede, per ciascuna elezione, alla formazione delle buste (secondo il tipo di elezione, *Busta 4 R*, *Busta 4 P*, *Busta 4 C*, *Busta 4 PC* e *5 PC*) nelle quali vanno inserite, in due distinti pacchetti:

- a) le schede autenticate non utilizzate per la votazione;
- b) le schede non autenticate.

Le buste, sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da almeno due scrutatori, sono trasmesse, tramite il comune, prima di iniziare lo scrutinio, insieme con le buste contenenti le liste e i registri, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

Le operazioni di riscontro della votazione devono essere eseguite nell'ordine indicato e sono registrate nel verbale.

51. Rinvio dello scrutinio Compiute le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio, il Presidente rinvia lo scrutinio relativo alle elezioni regionali, provinciali e comunali alle ore 14.00 del martedì successivo (articolo 2 del decreto-legge 161/1976).

Le operazioni di scrutinio

52. Inizio dello scrutinio Il martedì, ricostituito l'Ufficio, il presidente dà inizio allo scrutinio distintamente per ciascuna elezione iniziando dalle elezioni regionali.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti l'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere soltanto gli elettori della sezione e i rappresentanti. Il rappresentante che senza giustificato motivo si allontana dalla sala della votazione è riammesso soltanto dopo che lo scrutinio è stato ultimato.

Il presidente suddivide i compiti tra i componenti l'Ufficio, designando mediante sorteggio lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna.

53. Modalità dello scrutinio Nel corso dello scrutinio:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di presidente della regione, presidente della provincia, sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b), e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Il presidente agita, senza aprirla, l'urna contenente le schede in modo che le stesse possano mescolarsi. Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica

di presidente della regione, di presidente della provincia, di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della lista votata e, nelle elezioni regionali e comunali, il nominativo del candidato alla carica di consigliere al quale eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Gli altri scrutatori e il segretario, contemporaneamente e separatamente, registrano negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere regionale e comunale.

Il segretario, durante lo scrutinio, enuncia i voti riportati da ciascun candidato e da ciascuna lista.

Lo scrutinio relativo alle elezioni regionali

54. Schede bianche Si considerano bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni. Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R*.

55. Casi di nullità Effettuare lo scrutinio significa in sostanza valutare il contenuto delle schede di votazione individuando le schede che contengono voti validamente espressi e quelle che invece contengono voti nulli. L'operazione pertanto richiede in primo luogo la conoscenza delle diverse modalità di espressione del voto previste dalle norme applicabili ⁶.

Per le elezioni regionali si fa riferimento all'articolo 25 della legge regionale 17/2007. In particolare, in base al combinato disposto dei commi 2 e 3:

- a) un voto di lista valido comporta sempre l'attribuzione di un voto valido al collegato candidato alla carica di presidente, a meno che l'elettore non abbia espressamente votato per un diverso candidato presidente (voto disgiunto);
- b) diversamente, nel caso di voto espresso solo in favore di un candidato alla carica di presidente, il voto si intende attribuito solo al candidato e non si estende alla lista collegata.

Naturalmente, il riferimento alla norma citata non è sufficiente a risolvere tutti i casi che si verificano nel corso dello scrutinio. Soccorrono allora alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello in base al quale **la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore** (articolo 45, comma 1, della legge regionale 28/2007) ⁷.

⁶ Si veda l'allegato B "Modalità di espressione del voto".

⁷ Si riportano alcune massime del Consiglio di Stato:

- a) è valida la scheda dalla quale si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per la quale si può escludere la volontà di farsi riconoscere, anche se il voto è stato espresso in forme diverse da quelle contemplate dalla legge (Sez. V – 12 aprile 2001, n. 2291);
- b) la presenza di un segno di riconoscimento è una eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Sez. V – 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Sez. V – 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Sez. V – 22 marzo 1995, n. 457);
- c) non sono segno di riconoscimento errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Sez. V – 25 febbraio 1997, n. 1999); pertanto, è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V – 2 aprile 1954, n. 305; Sez. V – 22 maggio 1954, n. 539; Sez. V – 1° luglio 1988, n. 157; Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660);
- d) è valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660), ma può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale, per esempio con la penna a sfera (Adunanza Plenaria – 29 novembre 1979, n. 28; Sez. V – 16 ottobre 1981, n. 457; Sez. V – 18 marzo 1985, n. 39);
- e) è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V – 9 settembre 1947, n. 400);
- f) è irrilevante l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo di lista elettorale e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma, semmai, un chiaro segno di rafforzamento dell'intenzione dell'elettore di attribuire il voto al candidato sindaco (Sez. V – 18 novembre 2004, n. 7561);
- g) non è nulla la scheda che reca, oltre a un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V – 30 aprile 1960, n. 289);

Altro principio consolidato è quello in base al quale i segni che rendono non valido il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si tenga, inoltre, presente che ⁸

- a) se l'elettore non ha votato alcun candidato alla carica di presidente della regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, si considera nullo il voto alle liste e valido il voto al candidato alla carica di presidente (articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007);
- b) se l'elettore ha votato più liste circoscrizionali ma ha espresso un solo voto di preferenza valido, è valido sia il voto di preferenza sia il voto per la lista cui appartiene il candidato preferito (articolo 46, comma 1, della legge regionale 28/2007);
- c) se l'elettore non ha votato alcuna lista circoscrizionale, ma ha espresso un voto di preferenza valido, è valido sia il voto di preferenza sia il voto per la lista cui appartiene il candidato preferito (articolo 46, comma 2, della legge regionale 28/2007);
- d) se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati (articolo 46 comma 3, della legge regionale 28/2007).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle (che non contengono alcun voto);
- b) schede contenenti esclusivamente voti nulli (nullità dei voti per il candidato alla carica di presidente e per la lista);
- c) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di presidente;
- d) schede contenenti voti di preferenza nulli.

-
- h) in caso di voto espresso per un candidato consigliere e per una lista diversa da quella cui questi appartiene, è valido il voto alla lista e al candidato sindaco ad essa collegato, mentre è nullo il voto di preferenza (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia – 11 febbraio 2000, n. 40);
 - i) in una scheda priva di voto di lista è nullo il voto espresso ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco accompagnato da un diverso nome proprio (Sez. V – 22 giugno 1996, n. 790);
 - l) è valida la scheda che reca un voto di lista e un voto di preferenza regolarmente espressi nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI – 10 marzo 1989, n. 157);
 - m) è invalida la scheda che ha, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V – 19 giugno 1988, n. 271);
 - n) anche se, in linea di principio, la valida espressione di preferenza si trasferisce sulla lista di appartenenza del candidato votato, è nullo il voto espresso indicando come preferenza il nominativo di un leader nazionale di partito non candidato a quelle elezioni, senza espressione di voto sul contrassegno (Sez. V – 28 dicembre 1996, n. 1918);
 - o) è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V – 22 aprile 1954, n. 539);
 - p) è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V – 27 dicembre 1988, n. 862);
 - q) è sempre nulla la preferenza espressa per un candidato di una lista diversa da quella votata (Sez. V – 2 maggio 1996, n. 503).

⁸ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato C.

A**Schede nulle**

(che non contengono alcun voto)

Le schede sono nulle quando, pur non contenendo alcun voto:

- presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere (articolo 45, comma 5, lettera a, della legge regionale 28/2007);
- non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello approvato dalla legge regionale (articolo 45 comma 5, lettera b, della legge regionale 28/2007).

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 26.** del verbale.

B**Schede contenenti esclusivamente voti nulli**

(nullità dei voti per il candidato alla carica di presidente e per la lista)

Si verifica questo caso quando le schede:

- contengono uno o più segni di voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere (articolo 45, comma 5, lettera a, della legge regionale 28/2007);
- contengono uno o più segni di voto e non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello approvato dalla legge regionale (articolo 45, comma 5, lettera b, della legge regionale 28/2007);
- contengono uno o più segni di voto che non consentono di individuare, nemmeno attraverso il voto di preferenza, né quale candidato presidente né quale lista circoscrizionale l'elettore ha votato (articolo 45 comma 5, lettera c, della legge regionale 28/2007). Costituisce, ad esempio, un caso tipico l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente.

Le schede contenenti esclusivamente voti nulli sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede contenenti esclusivamente voti nulli*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 27.** del verbale.

C**Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di presidente**

Si ha la nullità del voto di lista, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, quando il voto di lista è stato espresso in modo irregolare o in modo non univoco.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, dopo aver votato in modo univoco per un candidato alla carica di presidente, ha invece tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di lista, appartenenti o meno alla coalizione di gruppi di liste collegate al candidato presidente votato.

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente della regione, nei prospetti "*Tabella 1*" e "*Tabella 1-bis*".

Il voto di lista nullo viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del con-

siglio regionale:

- se la scheda contiene un voto nullo riferito solo ad una lista, il voto viene registrato nel prospetto “*Voti di lista nulli*” relativo a quella determinata lista, e attestato nel **paragrafo 28.**, lettera a), del verbale;
- se la scheda contiene voti nulli riferiti a due o più liste, la scheda viene registrata nella parte finale delle tabelle di scrutinio, nel prospetto “*Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste*”, e attestata nel **paragrafo 28.**, lettera b), del verbale.

D

Schede contenenti voti di preferenza nulli

I casi di nullità del voto di preferenza sono indicati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 46 comma 4, della legge regionale 28/2007, sono nulli i voti di preferenza espressi:

- a) in eccedenza alla prima preferenza;
- b) numericamente anziché nominativamente;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza (articolo 45, comma 6, della legge regionale 28/2007), la nullità del voto di preferenza non comporta la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R*.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente, del voto di lista, dei voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.

56. Voti contestati

Poiché le cause di nullità sono ben definite, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi. Ad ogni modo, sull'attribuzione o meno dei voti contestati decide provvisoriamente il presidente, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, degli scrutatori (articolo 47, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Anche con riferimento ai voti contestati vale il principio in base al quale **la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta si può desumere la effettiva volontà dell'elettore.**

Se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per un candidato alla carica di presidente, anche il voto eventualmente espresso, nella stessa scheda, in favore di una lista deve essere ritenuto contestato e non attribuito.

Nel **paragrafo 30.** del verbale, i **voti per i candidati alla carica di presidente contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per ogni candidato, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Allo stesso modo, rispettivamente nel **paragrafo 31.** e nel **paragrafo 32.** del ver-

bale, i **voti di lista contestati** e i **voti di preferenza contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per lista e per candidato, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/d R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente attribuiti) o nella *Busta 5/e R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti).

Dopo aver determinato il numero delle schede contenenti voti contestati non attribuiti rispettivamente per i candidati presidenti e per le liste, il presidente, ai fini del riepilogo dello scrutinio, determina il numero:

- delle schede non votate per i candidati presidenti, ma con voti contestati e non attribuiti per le liste;
- delle schede non votate per le liste, ma con voti contestati e non attribuiti per i candidati presidenti.

Tali dati sono attestati nel **paragrafo 31-bis**. del verbale e devono essere riportati, rispettivamente, nel riepilogo dello scrutinio relativo ai candidati alla carica di presidente e al consiglio regionale (**paragrafo 34**. del verbale).

57. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.

Quindi, controlla che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali (**paragrafo 33**. del verbale).

58. Risultato dello scrutinio

Successivamente, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il presidente della Regione e per il consiglio regionale, e lo attesta nel **paragrafo 34**. del verbale.

Il **paragrafo 34**. del verbale è suddiviso in due parti: “*Scrutinio per l’elezione del presidente della Regione*” e “*Scrutinio per l’elezione del consiglio regionale*”. Mentre è di facile compilazione la parte relativa allo scrutinio per l’elezione del consiglio, è opportuno richiamare l’attenzione sulla parte relativa allo scrutinio per l’elezione del presidente.

La tabella 1) contiene tre colonne:

- la colonna **A** “*Totale voti validi*”, nella quale deve essere indicato il totale di **tutti** i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, riportati da ciascun candidato, così come risulta dalle relative tabelle di scrutinio;
- la colonna **B** “*di cui espressi solo in favore del candidato presidente*”, che rappresenta una specificazione della precedente colonna **A**. Nella colonna vanno riportati quei voti, tra quelli validi conseguiti da ciascun candidato alla carica di presidente, contenuti in schede che contengono solo un voto per il presidente o che contengono un voto valido per il presidente e voti nulli limitatamente alle liste. In sostanza, il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1-bis delle tabelle di scrutinio per l’elezione del presidente;

— la colonna **C**, “*Voti contestati non attribuiti*” per il presidente.

Distintamente per il presidente della regione e per il consiglio regionale, viene compilato il riepilogo dello scrutinio, mediante il quale viene accertata la corrispondenza tra il totale dei vari tipi di scheda e il totale degli elettori che hanno votato nella sezione.

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione delle buste per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio:

**59. Formazione
e invio delle buste**

- a) raccoglie nella *Busta 5/a R* le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo della sezione oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/b R* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste ma validi per il presidente, le schede contenenti voti di preferenza nulli e le carte relative ai reclami;
- c) raccoglie nella *Busta 5/d R* le schede contenenti voti contestati attribuiti e nella *Busta 5/e R* le schede contenenti voti contestati non attribuiti;
- d) inserisce nella *Busta 5/c R* le buste *5/d* e *5/e* e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso)
- e) inserisce nella *Busta 5 R* le buste *5/a*, *5/b* e *5/c*, insieme ad un esemplare del verbale;
- f) raccoglie nella *Busta 6 R* le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- g) inserisce nella *Busta 7 R* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore (articolo 49, comma 2, della legge regionale 28/2007). La *Busta 5 R* e la *Busta 6 R* sono trasmesse, tramite il comune, all’Ufficio centrale regionale.

Lo scrutinio relativo alle elezioni provinciali

60. Schede bianche Si considerano bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni. Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7/ter PC*).

61. Casi di nullità Per le elezioni provinciali si fa riferimento all'articolo 2 della legge regionale 10/1999⁹. In particolare, in base al comma 5:

- a) un voto valido in favore di un gruppo di candidati comporta sempre l'attribuzione di un voto valido al collegato candidato alla carica di presidente, a meno che l'elettore non abbia espressamente votato per un diverso candidato presidente (*voto disgiunto*);
- b) diversamente, nel caso di voto espresso solo in favore di un candidato alla carica di presidente, il voto si intende attribuito solo al candidato e non si estende al gruppo collegato.

Naturalmente, il riferimento alla norma citata non è sufficiente a risolvere tutti i casi che si verificano nel corso dello scrutinio. Soccorrono allora alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello in base al quale **la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore** (articolo 69 del t. u. 570/1960)¹⁰.

Altro principio consolidato è quello in base al quale i segni che rendono non valido

⁹ Si veda l'allegato B "*Modalità di espressione del voto*".

¹⁰ Si riportano alcune massime del Consiglio di Stato:

- a) è valida la scheda dalla quale si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per la quale si può escludere la volontà di farsi riconoscere, anche se il voto è stato espresso in forme diverse da quelle contemplate dalla legge (Sez. V – 12 aprile 2001, n. 2291);
- b) la presenza di un segno di riconoscimento è una eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Sez. V – 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Sez. V – 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Sez. V – 22 marzo 1995, n. 457);
- c) non sono segno di riconoscimento errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Sez. V – 25 febbraio 1997, n. 1999); pertanto, è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V – 2 aprile 1954, n. 305; Sez. V – 22 maggio 1954, n. 539; Sez. V – 1° luglio 1988, n. 157; Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660);
- d) è valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660), ma può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale, per esempio con la penna a sfera (Adunanza Plenaria – 29 novembre 1979, n. 28; Sez. V – 16 ottobre 1981, n. 457; Sez. V – 18 marzo 1985, n. 39);
- e) è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V – 9 settembre 1947, n. 400);
- f) non è nulla la scheda che reca, oltre a un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V – 30 aprile 1960, n. 289);
- g) in una scheda priva di voto di lista è nullo il voto espresso ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco accompagnato da un diverso nome proprio (Sez. V – 22 giugno 1996, n. 790);
- h) è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V – 22 aprile 1954, n. 539);
- i) è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V – 27 dicembre 1988, n. 862).

il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si tenga, inoltre, presente che se l'elettore non ha votato alcun candidato alla carica di presidente della provincia, ma ha votato più gruppi di candidati collegati al medesimo candidato presidente, si considera nullo il voto ai gruppi e valido il voto al candidato alla carica di presidente (articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007)¹¹.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle (che non contengono alcun voto);
- b) schede contenenti esclusivamente voti nulli (nullità dei voti per il candidato alla carica di presidente e per il gruppo di candidati alla carica di consigliere);
- c) schede contenenti voti nulli limitatamente ai gruppi, ma validi per i candidati alla carica di presidente.

A

Schede nulle

(che non contengono alcun voto)

Le schede sono nulle quando, pur non contenendo alcun voto:

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non portano il bollo della sezione o non sono conformi a quelle prescritte.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 26.** del verbale.

B

Schede contenenti esclusivamente voti nulli

(nullità dei voti per il candidato alla carica di presidente
e per il gruppo di candidati alla carica di consigliere)

Si verifica questo caso quando le schede:

- contengono uno o più segni di voto e presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- contengono uno o più segni di voto e non portano il bollo della sezione o non sono conformi a quelle prescritte;
- contengono uno o più segni di voto che non consentono di individuare né quale candidato presidente né quale gruppo di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituisce, ad esempio, un caso tipico l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente.

Le schede contenenti esclusivamente voti nulli sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale, nel prospetto "*Schede contenenti esclusivamente voti nulli*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 27.** del verbale.

¹¹ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato C.

C

**Schede contenenti voti nulli limitatamente ai gruppi,
ma validi per i candidati alla carica di presidente**

Si ha la nullità del voto per il gruppo, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, quando il voto al gruppo è stato espresso in modo irregolare o in modo non univoco.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, dopo aver votato in modo univoco per un candidato alla carica di presidente, ha invece tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di gruppi appartenenti o meno alla coalizione di gruppi collegati al candidato presidente votato.

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente della provincia, nei prospetti "Tabella 1" e "Tabella 1-bis".

Il voto nullo relativo al gruppo viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale:

- se la scheda contiene un voto nullo riferito solo ad un gruppo, il voto viene registrato nel prospetto "Voti nulli" relativo a quel determinato gruppo, e attestato nel **paragrafo 28.**, lettera a), del verbale;
- se la scheda contiene voti nulli riferiti a due o più gruppi, la scheda viene registrata nella parte finale delle tabelle di scrutinio, nel prospetto "Schede contenenti voti nulli riferiti a più gruppi", e attestata nel **paragrafo 28.**, lettera b), del verbale.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per i gruppi, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 ter P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7/ter PC*).

62. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente e del voto per i gruppi di candidati alla carica di consigliere.

Poiché le cause di nullità sono ben definite, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi. Ad ogni modo, sull'attribuzione o meno dei voti contestati decide provvisoriamente il presidente, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, degli scrutatori.

Anche con riferimento ai voti contestati vale il principio in base al quale **la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta si può desumere la effettiva volontà dell'elettore.**

Se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per un candidato alla carica di presidente, anche il voto eventualmente espresso, nella stessa scheda, in favore di un gruppo deve essere ritenuto contestato e non attribuito.

Nel **paragrafo 29.** del verbale, i **voti per i candidati alla carica di presidente contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per ogni candidato, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Allo stesso modo, nel **paragrafo 30.** del verbale, i **voti ai gruppi contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per gruppo, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 ter P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7/ter PC*).

Dopo aver determinato il numero delle schede contenenti voti contestati non attribuiti rispettivamente per i candidati presidenti e per i gruppi di liste, il presidente, ai fini del riepilogo dello scrutinio, determina il numero:

- delle schede non votate per i candidati presidenti, ma con voti contestati e non attribuiti per i gruppi di liste;
- delle schede non votate per i gruppi di liste, ma con voti contestati e non attribuiti per i candidati presidenti.

Tali dati sono attestati nel **paragrafo 30-bis.** del verbale e devono essere riportati, rispettivamente, nel riepilogo dello scrutinio relativo ai candidati alla carica di presidente e al consiglio provinciale (**paragrafo 32.** del verbale).

Terminato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.

63. Controllo dello scrutinio

Quindi, controlla che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione per le elezioni provinciali (**paragrafo 31.** del verbale).

Successivamente, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, e lo attesta nel **paragrafo 32.** del verbale.

64. Risultato dello scrutinio

Il **paragrafo 32.** del verbale è suddiviso in due parti: “*Scrutinio per l’elezione del presidente della provincia*” e “*Scrutinio per l’elezione del consiglio provinciale*”. Mentre è di facile compilazione la parte relativa allo scrutinio per l’elezione del consiglio, è opportuno richiamare l’attenzione sulla parte relativa allo scrutinio per l’elezione del presidente.

La tabella 1) contiene tre colonne:

- la colonna **A** “*Totale voti validi*”, nella quale deve essere indicato il totale di **tutti** i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, riportati da ciascun candidato, così come risulta dalle relative tabelle di scrutinio;
- la colonna **B** “*di cui espressi solo in favore del candidato presidente*”, che rappresenta una specificazione della precedente colonna **A**. Nella colonna vanno riportati quei voti, tra quelli validi conseguiti da ciascun candidato alla carica di presidente, contenuti in schede che contengono solo un voto per il presidente o che contengono un voto valido per il presidente e voti nulli limitatamente ai gruppi. In sostanza, il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1-bis delle tabelle di scrutinio per l’elezione del presidente;
- la colonna **C**, “*Voti contestati non attribuiti*” per il presidente.

Distintamente per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, viene compilato il riepilogo dello scrutinio, mediante il quale viene accertata la corri-

spondenza tra il totale dei vari tipi di scheda e il totale degli elettori che hanno votato nella sezione.

65. Formazione e invio delle buste

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione delle buste per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio:

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7/bis PC*) le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo della sezione oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7/ter PC*) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per i gruppi ma validi per il presidente, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5 P* le buste *5/bis* e *5/ter* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 7 PC* le *Buste 7/bis* e *7/ter*), insieme ad un esemplare del verbale;
- d) raccoglie nella *Busta 6 P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 8 PC*) e schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- e) inserisce nella *Busta 7 P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, nella *Busta 11 PC*) il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. La *Busta 5 P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la *Busta 7 PC*) e la *Busta 6 P* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la *Busta 8 PC*) sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali

Si considerano bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni. Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel verbale.

66. Schede bianche

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 ter C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9/ter PC*).

Per le elezioni comunali si fa riferimento agli articoli 3 bis, 5 e 6 della legge regionale 14/1995¹². In particolare, in base al combinato disposto delle citate disposizioni:

67. Casi di nullità

- a) un voto di lista valido comporta sempre l'attribuzione di un voto valido al collegato candidato alla carica di sindaco, a meno che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore non abbia espressamente votato per un diverso candidato sindaco (*voto disgiunto*);
- b) diversamente, nel caso di voto espresso solo in favore di un candidato alla carica di sindaco, il voto si intende attribuito solo al candidato e non si estende alla lista collegata.

Naturalmente, il riferimento alle norme citate non è sufficiente a risolvere tutti i casi che si verificano nel corso dello scrutinio. Soccorrono allora alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello in base al quale **la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore** (articoli 64 e 69 del t. u. 570/1960)¹³.

¹² Si veda l'allegato B "Modalità di espressione del voto".

¹³ Si riportano alcune massime del Consiglio di Stato:

- a) è valida la scheda dalla quale si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per la quale si può escludere la volontà di farsi riconoscere, anche se il voto è stato espresso in forme diverse da quelle contemplate dalla legge (Sez. V – 12 aprile 2001, n. 2291);
- b) la presenza di un segno di riconoscimento è una eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Sez. V – 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Sez. V – 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Sez. V – 22 marzo 1995, n. 457);
- c) non sono segno di riconoscimento errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Sez. V – 25 febbraio 1997, n. 1999); pertanto, è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V – 2 aprile 1954, n. 305; Sez. V – 22 maggio 1954, n. 539; Sez. V – 1° luglio 1988, n. 157; Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660);
- d) è valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V – 26 ottobre 1987, n. 660), ma può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale, per esempio con la penna a sfera (Adunanza Plenaria – 29 novembre 1979, n. 28; Sez. V – 16 ottobre 1981, n. 457; Sez. V – 18 marzo 1985, n. 39);
- e) è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V – 9 settembre 1947, n. 400);
- f) è irrilevante l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo di lista elettorale e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma, semmai, un chiaro segno di rafforzamento dell'intenzione dell'elettore di attribuire il voto al candidato sindaco (Sez. V – 18 novembre 2004, n. 7561);
- g) non è nulla la scheda che reca, oltre a un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V – 30 aprile 1960, n. 289);
- h) in caso di voto espresso per un candidato consigliere e per una lista diversa da quella cui questi appartiene, è valido il voto alla lista e al candidato sindaco ad essa collegato, mentre è nullo il voto di preferenza (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia – 11 febbraio 2000, n. 40);

Altro principio consolidato è quello in base al quale i segni che rendono non valido il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si tenga, inoltre, presente che ¹⁴

- a) se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista votata, il voto è attribuito alla lista e al candidato votati (articolo 57, quinto comma, t. u. 570/1960);
- b) se l'elettore non ha votato alcuna lista, ma ha espresso un voto di preferenza valido, è valido sia il voto di preferenza sia il voto per la lista cui appartiene il candidato preferito (articolo 57, ottavo comma, t. u. 570/1960);
- c) se l'elettore ha votato più liste ma ha espresso un solo voto di preferenza valido, è valido sia il voto di preferenza sia il voto per la lista cui appartiene il candidato preferito (articolo 57, nono comma, t. u. 570/1960);
- d) se l'elettore non ha votato alcun candidato alla carica di sindaco, ma ha votato più liste collegate al medesimo candidato, si considera nullo il voto alle liste e valido il voto al candidato alla carica di sindaco (articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle (che non contengono alcun voto);
- b) schede contenenti esclusivamente voti nulli (nullità dei voti per il candidato alla carica di sindaco e per la lista);
- c) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco;
- d) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

(che non contengono alcun voto)

Le schede sono nulle quando, pur non contenendo alcun voto:

- presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;

-
- i) in una scheda priva di voto di lista è nullo il voto espresso ritrascrivendo il cognome già stampato del candidato sindaco accompagnato da un diverso nome proprio (Sez. V – 22 giugno 1996, n. 790);
 - l) è valida la scheda che reca un voto di lista e un voto di preferenza regolarmente espressi nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI – 10 marzo 1989, n. 157);
 - m) è invalida la scheda che ha, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V – 19 giugno 1988, n. 271);
 - n) anche se, in linea di principio, la valida espressione di preferenza si trasferisce sulla lista di appartenenza del candidato votato, è nullo il voto espresso indicando come preferenza il nominativo di un leader nazionale di partito non candidato a quelle elezioni, senza espressione di voto sul contrassegno (Sez. V – 28 dicembre 1996, n. 1918);
 - o) è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V – 22 aprile 1954, n. 539);
 - p) è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V – 27 dicembre 1988, n. 862);
 - q) è sempre nulla la preferenza espressa per un candidato di una lista diversa da quella votata (Sez. V – 2 maggio 1996, n. 503).

¹⁴ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato C.

- non portano il bollo della sezione o non sono conformi a quelle prescritte.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 26.** del verbale.

B

Schede contenenti esclusivamente voti nulli

(nullità dei voti per il candidato alla carica di sindaco e per la lista)

Si verifica questo caso quando le schede:

- contengono uno o più segni di voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- contengono uno o più segni di voto e non portano il bollo della sezione o non sono conformi a quelle prescritte;
- contengono uno o più segni di voto che non consentono di individuare, nemmeno attraverso il voto di preferenza, né quale candidato sindaco né quale lista l'elettore ha votato. Costituisce, ad esempio, un caso tipico l'aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco;
- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, contengono un voto per un candidato alla carica di sindaco e per una lista allo stesso non collegata.

Le schede contenenti esclusivamente voti nulli sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede contenenti esclusivamente voti nulli*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 27.** del verbale.

C

Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco

Si ha la nullità del voto di lista, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, quando il voto di lista è stato espresso in modo irregolare o in modo non univoco.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, dopo aver votato in modo univoco per un candidato alla carica di sindaco, ha invece tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di lista, appartenenti o meno al gruppo di liste collegate al candidato sindaco votato.

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco, nei prospetti "*Tabella 1*" e "*Tabella 1-bis*".

Il voto di lista nullo viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale:

- se la scheda contiene un voto nullo riferito solo ad una lista, il voto viene registrato nel prospetto "*Voti di lista nulli*" relativo a quella determinata lista, e attestato nel **paragrafo 28.**, lettera a), del verbale;
- se la scheda contiene voti nulli riferiti a due o più liste, la scheda viene registrata nella parte finale delle tabelle di scrutinio, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste*", e attestata nel **paragrafo 28.**, lettera b), del verbale.

D

Schede contenenti voti di preferenza nulli

I casi di nullità del voto di preferenza sono indicati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 57 del t. u. 570/1960, sono nulli i voti di preferenza espressi:

- a) in eccedenza alla prima preferenza;
- b) numericamente anziché nominativamente;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza, la nullità del voto di preferenza non comporta la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 ter C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9/ter PC*).

68. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto di lista, dei voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere.

Poiché le cause di nullità sono ben definite, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi. Ad ogni modo, sull'attribuzione o meno dei voti contestati decide provvisoriamente il presidente, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, degli scrutatori.

Anche con riferimento ai voti contestati vale il principio in base al quale **la validità dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta si può desumere la effettiva volontà dell'elettore.**

Se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per un candidato alla carica di sindaco, anche il voto eventualmente espresso, nella stessa scheda, in favore di una lista deve essere ritenuto contestato e non attribuito.

Nel **paragrafo 30.** del verbale, i **voti per i candidati alla carica di sindaco contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per ogni candidato, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Allo stesso modo, rispettivamente nel **paragrafo 31.** e nel **paragrafo 32.** del verbale, i **voti di lista contestati** e i **voti di preferenza contestati** devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione e quindi indicati per lista e per candidato, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 ter C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9/ter PC*).

Dopo aver determinato il numero delle schede contenenti voti contestati non at-

tribuiti rispettivamente per i candidati sindaci e per le liste, il presidente, ai fini del riepilogo dello scrutinio, determina il numero:

- delle schede non votate per i candidati sindaci, ma con voti contestati e non attribuiti per le liste;
- delle schede non votate per le liste, ma con voti contestati e non attribuiti per i candidati sindaci.

Tali dati sono attestati nel **paragrafo 31 bis**. del verbale e devono essere riportati, rispettivamente, nel riepilogo dello scrutinio relativo ai candidati alla carica di sindaco e al consiglio comunale (**paragrafo 34**. del verbale).

Terminato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.

Quindi, controlla che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione per le elezioni comunali (**paragrafo 33**. del verbale).

Successivamente, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il sindaco e per il consiglio comunale, e lo attesta nel **paragrafo 34**. del verbale.

Il **paragrafo 34**. del verbale è suddiviso in due parti: “*Scrutinio per l’elezione del sindaco*” e “*Scrutinio per l’elezione del consiglio comunale*”. Mentre è di facile compilazione la parte relativa allo scrutinio per l’elezione del Consiglio, è opportuno richiamare l’attenzione sulla parte relativa allo scrutinio per l’elezione del Presidente.

La tabella 1) contiene tre colonne:

- la colonna **A** “*Totale voti validi*”, nella quale deve essere indicato il totale di **tutti** i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, riportati da ciascun candidato, così come risulta dalle relative tabelle di scrutinio;
- la colonna **B** “*di cui espressi solo in favore del candidato sindaco*”, che rappresenta una specificazione della precedente colonna **A**. Nella colonna vanno riportati quei voti, tra quelli validi conseguiti da ciascun candidato alla carica di sindaco, contenuti in schede che contengono solo un voto per il sindaco o che contengono un voto valido per il sindaco e voti nulli limitatamente alle liste. In sostanza, il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1-bis delle tabelle di scrutinio per l’elezione del sindaco;
- la colonna **C**, “*Voti contestati e non attribuiti*” per il sindaco.

Distintamente per il sindaco e per il consiglio comunale, viene compilato il riepilogo dello scrutinio, mediante il quale viene accertata la corrispondenza tra il totale dei vari tipi di scheda e il totale degli elettori che hanno votato nella sezione.

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione delle buste per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio:

- a) raccoglie nella *Busta 5 bis C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9/bis PC*) le schede deteriorate, le schede ricon-

69. Controllo dello scrutinio

70. Risultato dello scrutinio

71. Formazione e invio delle buste

segnate senza il bollo della sezione oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

- b) raccoglie nella *Busta 5 ter C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9/ter PC*) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste ma validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5 bis e 5 ter* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 9 PC* le *Buste 9/bis e 9/ter*), insieme ad un esemplare del verbale;
- d) raccoglie nella *Busta 6 C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 10 PC*) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- e) inserisce nella *Busta 7 C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, nella *Busta 12 PC*) il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. La *Busta 5 C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la *Busta 9 PC*) e la *Busta 6 C* (oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la *Busta 10 PC*) sono trasmesse:

- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, all'Ufficio della 1^a sezione, sede dell'Adunanza dei presidenti;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, all'Ufficio centrale. La consegna avviene tramite il comune.

72. Riconsegna del materiale

Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente inserisce nella *Busta 8 R* il contenitore con il bollo della sezione, gli oggetti di cancelleria avanzati e una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale. La busta, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è consegnata al comune.

Le operazioni di ballottaggio

Nel ballottaggio, la votazione, lo scrutinio, la formazione e l'invio delle buste si svolgono nei modi già descritti per il primo turno di votazione. La composizione dell'Ufficio rimane quella del primo turno, fatti salvi provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti.

La votazione si svolge dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di domenica **27 aprile 2008** e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì **28 aprile 2008** (articolo 11 della legge 81/1993).

Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. In caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, l'Ufficio procede allo scrutinio relativo alle elezioni provinciali e successivamente, senza soluzione di continuità, a quello relativo alle elezioni comunali.

L'articolo 2, comma 7, della legge regionale 10/1999 prevede che, se nessun candidato alla carica di presidente ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato alla carica di presidente.

L'espressione del voto apposta, oltre che sul nominativo del candidato alla carica di presidente, anche su uno dei contrassegni dei gruppi collegati, deve considerarsi valida. Analogamente, deve ritenersi valido il voto apposto soltanto sul contrassegno dei gruppi collegati. Infine, deve riconoscersi la validità del voto anche nel caso in cui questo sia stato impropriamente apposto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di presidente.

L'articolo 5, comma 5, della legge regionale 14/1995 prevede che, **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, se nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad un turno di ballottaggio.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato alla carica di sindaco.

L'espressione del voto apposta, oltre che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, anche su uno dei contrassegni delle liste allo stesso collegate, deve considerarsi valida. Analogamente, deve ritenersi valido il voto apposto soltanto sul contrassegno delle liste collegate. Infine, deve riconoscersi la validità del voto anche nel caso in cui questo sia stato impropriamente apposto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di sindaco.

73. Il ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia

74. Il ballottaggio per l'elezione del sindaco

Principali sanzioni

Sanzioni relative alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del t. u. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111. Gli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria (articolo 331 del codice di procedura penale).

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vice presidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, l'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Allegato A

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

Elezioni regionali

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio

- la busta contenente le liste della votazione e la busta contenente i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti
- la **Busta 4-R** (schede avanzate alla chiusura della votazione)

sono consegnate, tramite il comune, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

Al termine delle operazioni di scrutinio

- la **Busta 5-R** (verbale dell'Ufficio di sezione + *Busta 5/a* (schede deteriorate, senza bollo o ritirate), *Busta 5/b* (bianche, nulle), *Busta 5/c* (voti contestati, tabelle di scrutinio frontespizio rosso)
- la **Busta 6-R** (schede valide, tabelle di scrutinio frontespizio in nero)

sono consegnate, tramite il comune, alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale;

- la **Busta 7-R** (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- la **Busta 8-R** (materiale da riconsegnare al comune)

sono consegnate al comune.

Elezioni provinciali

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio

- la busta contenente le liste della votazione e la busta contenente i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti (in caso di ballottaggio, la Busta 3 P oppure la Busta 3 PC nel caso di contemporaneità con il ballottaggio per le elezioni comunali)
- la **Busta 4-P** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la Busta 4 PC (schede avanzate alla chiusura della votazione)

sono consegnate, tramite il comune, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale .

Al termine delle operazioni di scrutinio

- la **Busta 5-P** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la Busta 7 PC (verbale dell'Ufficio di sezione + Busta 5 bis (schede deteriorate, senza bollo o ritirate), Busta 5 ter (bianche, nulle, contestate, tabelle di scrutinio frontespizio rosso)
- la **Busta 6-P** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la Busta 8 PC (schede valide, tabelle di scrutinio frontespizio in nero)

sono consegnate, tramite il comune, all'Ufficio elettorale circoscrizionale;

- la **Busta 7-P** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la Busta 11 PC (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- la **Busta 8-P** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, la Busta 13 PC (materiale da riconsegnare al comune)

sono consegnate al comune.

Elezioni comunali

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio

- la busta contenente le liste della votazione e la busta contenente i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti (in caso di ballottaggio, la Busta 3 C oppure la Busta 3 PC nel caso di contemporaneità con il ballottaggio per le elezioni provinciali)
- la **Busta 4-C** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la Busta 5 PC (schede avanzate alla chiusura della votazione)

sono consegnate, tramite il comune, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale .

Al termine delle operazioni di scrutinio

- la **Busta 5-C** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la Busta 9 PC (verbale dell'Ufficio di sezione + Busta 5 bis (schede deteriorate, senza bollo o ritirate), Busta 5 ter (bianche, nulle, contestate, tabelle di scrutinio frontespizio rosso)
- la **Busta 6-C** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la Busta 10 PC (schede valide, tabelle di scrutinio frontespizio in nero)

sono consegnate: all'Ufficio della 1ª sezione, sede dell'Adunanza dei presidenti (comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale); all'Ufficio centrale (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);

- la **Busta 7-C** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la Busta 12 PC (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- la **Busta 8-C** oppure, in caso di contemporaneità con le elezioni provinciali, la Busta 13 PC (materiale da riconsegnare al comune)

sono consegnate al comune.

Allegato B

Modalità di espressione del voto

Elezioni regionali

L'elettore può:

- a) tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e un altro segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di presidente, o sul relativo contrassegno, collegato alla lista votata.
In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di presidente, sia in favore della lista collegata (articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007);
- b) tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, o sul relativo contrassegno, e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato presidente votato (**voto disgiunto**).
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente e per una lista tra loro non collegati (articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007);
- c) tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista.
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di presidente alla stessa collegato (articolo 25, comma 2, della legge regionale 17/2007);
- d) tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, o sul relativo contrassegno, senza votare alcun contrassegno di lista.
In questo caso si intende validamente votato solo il candidato presidente (articolo 25, comma 3, della legge regionale 17/2007);
- e) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno della lista, il nominativo di un candidato appartenente alla lista per la quale si intende votare (articolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale 17/2007).

Per quanto riguarda il **voto di preferenza**, l'articolo 46 della legge regionale 28/2007 prevede che:

- a) le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle;
- b) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista votata;
- c) se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una di tali liste, il voto di preferenza è valido e il voto di lista è attribuito alla lista cui appartiene il candidato;
- d) sono, comunque, efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata;
- e) in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista si deve scrivere il nome e cognome del candidato che si intende votare e, se necessario, la data e il luogo di nascita;

- g) se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista.

Elezioni provinciali

La normativa vigente prevede che la circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. Invece, per l'elezione del consiglio provinciale, il territorio della provincia è suddiviso in tanti collegi quanti sono i consiglieri alla stessa assegnati. I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano in ciascun collegio un solo candidato alla carica di consigliere. L'insieme dei candidati presentati da un partito in tutti i collegi della provincia costituisce il gruppo di candidati di quel partito. Sulla scheda di votazione, alla destra del nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia, è riportato il contrassegno del partito con a fianco il nome e il cognome del candidato consigliere presentato da quel partito nel collegio.

Questa particolare disciplina comporta che nelle elezioni provinciali l'elettore non può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale.

Ciò premesso, nelle elezioni provinciali l'elettore può:

- a) tracciare un segno di voto indifferentemente sul contrassegno di un gruppo o sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale.
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per il gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale e per il candidato alla carica di presidente della provincia allo stesso collegato (articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge regionale 10/1999);
- b) tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia e un altro segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale, ovvero sul contrassegno del gruppo, non collegato al candidato presidente votato (**voto disgiunto**).
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente della provincia e per un gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale tra loro non collegati (articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 10/1999);
- c) tracciare un segno di voto sul contrassegno di un gruppo e un altro segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia collegato al gruppo votato .
In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di presidente della provincia, sia in favore del gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale (articolo 6, comma 1, del d. P. R. 132/1993);
- d) tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia, senza votare alcun contrassegno di gruppo. In questo caso si intende validamente votato solo il candidato presidente.

Elezioni comunali

L'elettore può:

- a) tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista.
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di sindaco alla stessa collegato (articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/1995);
- b) **solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato (**voto disgiunto**).
In questo caso l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di sindaco e per una lista tra loro non collegati (articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/1995);
- c) tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e un altro segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia in favore della lista collegata (articolo 6, comma 1, del d. P. R. 132/1993);
- d) tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista.
In questo caso si intende validamente votato solo il candidato sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista collegata (articolo 6, comma 3, del d. P. R. 132/1993);
- e) manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista, senza votare il relativo contrassegno.
In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore della lista cui appartiene il candidato preferito, sia in favore del candidato alla carica di sindaco alla stessa collegato, **salvo che l'elettore, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non abbia espresso un voto disgiunto**, come indicato alla precedente lettera b (articolo 5, comma 1, del d. P. R. 132/1993).

Per quanto riguarda il **voto di preferenza**, la vigente disciplina prevede che:

- a) ciascun elettore può manifestare un solo voto di preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle;
- b) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista votata;
- c) se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato;
- d) il voto di preferenza si esprime scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista;
- e) sono, comunque, efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da

quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata;

- f) in caso di identità di cognome fra candidati è opportuno scrivere anche il nome e, ove occorra, la data di nascita;
- g) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Allegato C

Esempi di espressione del voto ¹⁵

Elezioni regionali

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input type="checkbox"/> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		<input type="checkbox"/> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		<input type="checkbox"/> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		<input type="checkbox"/> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

ESEMPIO N. 1

Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

¹⁵ I casi di seguito riportati sono mere esemplificazioni e hanno lo scopo di agevolare l'Ufficio.

ESEMPIO N. 2

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va alla lista 3 e al candidato Presidente collegato. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 3

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Scheda valida contenente un "voto disgiunto".

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 4

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 5

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente votato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 6

1 Nome e cognome del candidato presidente	1 <i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4 Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 7

1 Nome e cognome del candidato presidente	1 (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2 3 4 Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 8

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente ..» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 9

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente ..» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 10

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 11

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2, 3 e 4:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 12

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
- **verbale**, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 13

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato alle liste 2 e 3 ("voto disgiunto").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . . »;
- **verbale**, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
- **verbale**, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . . »;
- **verbale**, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 14

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va solo al candidato Presidente. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **voto al candidato Presidente:**

tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;

verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 15

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

– **tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del Consiglio regionale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;

verbale, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 16

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 17

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	X	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		X	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Caio è candidato della lista 2

Il voto va alla lista 2, a Caio e al candidato Presidente collegato alla lista 1 ("voto disgiunto").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 2:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Caio:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 2, voti di preferenza candidato Caio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 18

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Nome e cognome del Presidente</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Il voto va solo al candidato Presidente collegato alla lista n. 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del Presidente della Regione», tab. 1° «Voti validi al candidato Presidente . . .» e 1 bis* «Voti validi espressi in favore del solo candidato Presidente»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 19

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio Sempronio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato Presidente collegato. È inefficace la preferenza per Sempronio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio Regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 20




<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small> </div>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto; margin-top: 10px;">4</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></div>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></div>	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></div>	

Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato. Il voto di preferenza è inefficace per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Consiglio regionale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del Presidente della Regione», tab. 1 «Voti validi al candidato Presidente . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

Elezioni provinciali

<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

ESEMPIO N. 1

Il voto va al gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale 1 e al candidato presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 1, tab. «Voti validi al gruppo . . .»;
verbale, paragrafo 32, tabella 2.
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1 «Voti al candidato presidente validi . . .»;
verbale, paragrafo 32, tabella 1.

ESEMPIO N. 2

<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Il voto va al gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale 1 e al candidato presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 1, tab. «Voti validi al gruppo .. »;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 2.
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del presidente della provincia», tab. 1 «Voti al candidato presidente validi .. »;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1.

ESEMPIO N. 3


<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> X </div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Scheda valida contenente un "voto disgiunto".

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 3:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 3, tab. «Voti validi al gruppo .. »;
verbale, paragrafo 32, tabella 2.
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del presidente della provincia», tab. 1 «Voti al candidato presidente validi .. »;
verbale, paragrafo 32, tabella 1.

ESEMPIO N. 4

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>		Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto va al gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale 1 e al candidato presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 1, tab. «Voti validi al gruppo . . .»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 2.
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1 «Voti al candidato presidente validi . . .»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1.

ESEMPIO N. 5

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto va solo al candidato presidente collegato al gruppo 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1° «Voti al candidato presidente validi . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato presidente»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 6

Il diagramma mostra un rettangolo contenente tre sezioni di candidati, divise da una linea orizzontale. La sezione superiore (gruppo 1) è attraversata da una grande 'X' diagonale. In questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '1'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'. La sezione inferiore (gruppi 2 e 3) non è cancellata. Nella parte superiore di questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '2'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'. Nella parte inferiore di questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '3'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'.

Il voto va al gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale 1 e al candidato presidente collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 1, tab. «Voti validi al gruppo .. »;
verbale, paragrafo 32, tabella 2.
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1 «Voti al candidato presidente validi .. »;
verbale, paragrafo 32, tabella 1.

ESEMPIO N. 7

Il diagramma mostra un rettangolo contenente tre sezioni di candidati, divise da una linea orizzontale. La sezione superiore (gruppo 1) non è cancellata. In questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '1'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'. La sezione inferiore (gruppi 2 e 3) è attraversata da una grande 'X' diagonale. Nella parte superiore di questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '2'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'. Nella parte inferiore di questa sezione, a sinistra, c'è un riquadro con 'Nome e cognome' e '(Candidato alla carica di presidente della provinciale)'. Al centro c'è un cerchio con il numero '3'. A destra c'è 'Nome e cognome' e '(candidato alla carica di consigliere provinciale)'.

Il voto va solo al candidato presidente collegato ai gruppi 2 e 3. Nullo il voto per i gruppi 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli ai gruppi 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più gruppi»;
verbale, paragrafo numero 28., lettera b).
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1° «Voti al candidato presidente validi .. » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato presidente»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 8

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 1 </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>

Il voto va solo al candidato presidente collegato ai gruppi 2 e 3. Nullo il voto per i gruppi 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli ai gruppi 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più gruppi»;
verbale, paragrafo numero 28., lettera b).
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1° «Voti al candidato presidente validi . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato presidente»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 9

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 1 </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p>Nome e cognome <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>

Il voto va solo al candidato presidente collegato al gruppo 1. Nullo il voto per i gruppi 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli ai gruppi 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più gruppi»;
verbale, paragrafo numero 28., lettera b).
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1° «Voti al candidato presidente validi . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato presidente»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 10

<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>

Il voto va solo al candidato presidente collegato ai gruppi 2 e 3. Nullo il voto per i gruppi 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli ai gruppi 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più gruppi»;
verbale, paragrafo numero 28., lettera b).
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia», tab. 1° «Voti al candidato presidente validi . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato presidente»;
verbale, paragrafo numero 32., tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 11




<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di presidente della provinciale)</small></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div>	<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small></p>

Scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del consiglio provinciale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
verbale, paragrafo numero 27., lettera c).

ESEMPIO N. 12

<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)</p>		<p>Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>




Scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
- verbale**, paragrafo numero 27., lettera c).

Elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ESEMPIO N. 1

<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 2

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va alla lista 3 e al candidato sindaco collegato. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 3


Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Scheda valida contenente un "voto disgiunto".

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 4

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 5

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> (Candidato alla carica di sindaco)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco votato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 6

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 7

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 8

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 9

<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> ✗ </div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> ✗ </div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco .. » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 10

<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> ✗ </div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> ✗ </div>	<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco .. » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 11

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 12

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>




Tizio è candidato della lista 1.

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
verbale, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 13

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>




Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3 ("voto disgiunto").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . . »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . . »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 14

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va solo al candidato sindaco. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato . . . » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 15

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
- verbale**, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 16

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
 - verbale**, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
 - verbale**, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
 - verbale**, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 17

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 2

Il voto va alla lista 2, a Caio e al candidato sindaco collegato alla lista 1 ("voto disgiunto").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 2:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Caio:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 2, voti di preferenza candidato Caio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 18



Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Nome e cognome del sindaco</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alla lista n. 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco .. » e 1 bis* «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 19

<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small></p>		<p style="font-size: 1.2em;"><i>Tizio Sempronio</i></p> <p style="text-align: right;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="text-align: right;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></div> </div>		
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;"><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small></p>		<p style="text-align: right;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>




Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato. È inefficace la preferenza per Sempronio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 20

<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p>1</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p>2</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<p>Nome e cognome</p> <p>(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p>3</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>




Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. Il voto di preferenza è inefficace per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

Elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

ESEMPIO N. 1

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 2

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va alla lista 3 e al candidato sindaco collegato. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco .. »;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 3

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (nei comuni sino a 15.000 abitanti non è ammessa la possibilità di esprimere un "voto disgiunto").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
verbale, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 4

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 1 </div> </div>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 2 </div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 3 </div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 5

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 1 </div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 2 </div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px; height: 25px; margin: 0 auto;"> Nome e cognome </div> <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 3 </div> </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco votato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 6

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «*Elezione diretta del consiglio comunale*», parte riferita alla lista 1, tab. «*Voti di lista validi ..*»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «*Elezione diretta del consiglio comunale*», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «*Elezione diretta del sindaco*», tab. 1 «*Voti validi al candidato sindaco ..*»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 7

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 8

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 9

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco .. » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 10

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco .. » e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 11

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3. Nullo il voto per le liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voti nulli alle liste 2 e 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste»;
verbale, paragrafo 28, lettera b).
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco . . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 12

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>




Tizio è candidato della lista 1.

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezione diretta del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
verbale, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 13

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
		




Tizio è candidato della lista 1.

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (nei comuni sino a 15.000 abitanti non è ammessa la possibilità di esprimere un "voto *disgiunto*").

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»; **verbale**, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 14

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
		

Caio è candidato della lista 2.

Il voto va solo al candidato sindaco. Il voto di preferenza è inefficace.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato. . .» e 1 bis*, «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»; **verbale**, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 15

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

Scheda contenente esclusivamente voti nulli (in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco).

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», tab. «Schede contenenti esclusivamente voti nulli»;
- verbale**, paragrafo 27, lettera c).

ESEMPIO N. 16

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
 - verbale**, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
 - verbale**, paragrafo 34.
- **voto al candidato sindaco:**
 - tabelle di scrutinio** «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
 - verbale**, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 17

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	Nome e cognome <i>del sindaco</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto va solo al candidato sindaco collegato alla lista n. 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1° «Voti validi al candidato sindaco ..» e 1 bis* «Voti validi espressi in favore del solo candidato sindaco»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1, colonne A° e B*.

ESEMPIO N. 18

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	Tizio <i>Sempronio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>




Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto va alla lista 1, a Tizio e al candidato sindaco collegato. Inefficace la preferenza per Sempronio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ..»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, voti di preferenza candidato Tizio;
verbale, paragrafo 34.
- **voto al candidato Presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco ..»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.

ESEMPIO N. 19

<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p style="text-align: center;">Nome e cognome</p> <p style="text-align: center;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>
		<p style="text-align: center;"><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small></p>

Il voto va alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. Il voto di preferenza è inefficace per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 2.
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco», tab. 1 «Voti validi al candidato sindaco . . .»;
verbale, paragrafo 34, tabella 1.